



Condizioni Generali di Vendita (CGV)

per i rapporti commerciali tra imprese (B2B)

Eccel Professional GmbH / Srl
Via Luis Zuegg 38
39100 Bolzano (BZ), Italia
P. IVA 02724730219
Aggiornamento: 15 luglio 2026

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Conclusione del contratto
3. Prezzi e condizioni di pagamento
4. Consegna, spedizione e trasferimento del rischio
5. Riserva di proprietà
6. Restituzione di merce standard disponibile a magazzino
7. Prodotti su misura
8. Obbligo di verifica e denuncia dei vizi
9. Diritti in caso di vizi
10. Responsabilità
11. Forza maggiore (Force Majeure)
12. Protezione dei dati personali
13. Riservatezza
14. Proprietà intellettuale
15. Comunicazioni elettroniche
16. Foro competente e legge applicabile
17. Invalidità parziale
18. Disposizioni finali

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "CGV") si applicano a tutte le offerte, le forniture e le altre prestazioni di Eccel Professional GmbH / Srl (di seguito "Eccel Professional") nei confronti di clienti che concludono il relativo contratto nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (di seguito "Cliente").

1.2 Le presenti CGV sono destinate esclusivamente ai rapporti commerciali con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore. Una persona fisica è considerata Cliente ai sensi delle presenti CGV soltanto qualora lo scopo concreto del contratto sia riconducibile alla sua attività commerciale o professionale. Qualora, in concreto, non ricorrano i presupposti di un rapporto B2B, restano impregiudicate le norme imperative a tutela dei consumatori.

1.3 Le presenti CGV si applicano a condizione che siano state messe a disposizione del Cliente, prima o al momento della conclusione del contratto, in una forma memorizzabile oppure rese altrimenti accessibili con modalità ragionevoli, e che il Cliente abbia avuto la possibilità di prenderne conoscenza.

1.4 Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni del Cliente contrarie, difformi o integrative non sono riconosciute, anche qualora Eccel Professional non vi si opponga espressamente. Tali condizioni si applicano soltanto se Eccel Professional ne ha espressamente approvato l'inclusione in forma scritta. Le presenti CGV si applicano anche qualora Eccel Professional, pur conoscendo condizioni del Cliente contrarie o difformi dalle proprie CGV, esegua la fornitura senza riserve. **1.5** In caso di contrasto si applica il seguente ordine di prevalenza: (a) accordi individuali espressamente conclusi, (b) conferma d'ordine, (c) offerta, comprese le specifiche tecniche concordate, (d) le presenti CGV. Gli accordi individuali espressamente conclusi in un momento successivo prevalgono.

1.5 Per i futuri contratti individuali, la presente versione delle CGV si applica soltanto qualora il relativo contratto vi faccia riferimento oppure qualora essa sia nuovamente resa accessibile al Cliente. Una versione modificata non si applica retroattivamente ai contratti già conclusi, salvo espressa pattuizione tra le parti.

1.6 Fa fede la versione validamente incorporata nel relativo contratto al momento della sua conclusione.

2. Conclusione del contratto

2.1 Le offerte di Eccel Professional non sono vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate come vincolanti e corredate da un termine di validità.

2.2 L'ordine del Cliente costituisce un'offerta vincolante. Il contratto si perfeziona mediante conferma d'ordine di Eccel Professional in forma scritta, mediante avvio della produzione a seguito dell'eventuale approvazione necessaria per la produzione oppure mediante esecuzione della fornitura, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

2.3 Il Cliente verifica immediatamente, dopo la ricezione, che la conferma d'ordine non presenti difformità riconoscibili e che sia completa e corretta, informandone Eccel Professional senza ingiustificato ritardo. Al fine di evitare ritardi, si raccomanda di effettuare la comunicazione entro cinque (5) giorni lavorativi. Il mero silenzio del Cliente non vale quale accettazione di una difformità rispetto al proprio ordine; restano impregiudicate le conseguenze di legge derivanti da una comunicazione colpevolmente tardiva.

2.4 Modifiche, integrazioni e accordi accessori richiedono almeno la forma scritta, salvo che la legge o le presenti CGV prevedano una forma più rigorosa. Gli accordi individuali restano esclusi da tale requisito formale, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

2.5 Il Cliente mette a disposizione, in modo completo, corretto e tempestivo, tutte le informazioni, i file, le misure, le approvazioni e ogni altra collaborazione necessaria all'esecuzione della prestazione. Eccel Professional segnala al Cliente eventuali ambiguità o contraddizioni riconoscibili, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile nell'ambito di una verifica conforme alla prassi professionale.

2.6 Bozze di stampa, programmi di ricamo, tessiture personalizzate, campioni e altre esecuzioni specifiche per il Cliente sono realizzati sulla base dell'approvazione alla produzione rilasciata dal Cliente. Con tale approvazione, il Cliente conferma la correttezza dei contenuti, delle misure, dei colori e delle altre indicazioni da lui forniti o espressamente approvati. Eventuali modifiche successive all'avvio della produzione richiedono il consenso di Eccel Professional e possono comportare costi aggiuntivi nonché un adeguamento del termine di consegna.

2.7 Eccel Professional non risponde degli errori riconducibili esclusivamente a indicazioni errate o incomplete del Cliente oppure a contenuti approvati dal Cliente, purché Eccel Professional non abbia causato l'errore né fosse tenuta a riconoscerlo nell'ambito di una verifica professionale dovuta. Eccel Professional resta responsabile, secondo quanto previsto dalle presenti CGV, delle difformità rispetto al modello approvato nonché dei propri errori di produzione o di trasmissione.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA. A essi si aggiungono l'imposta sul valore aggiunto dovuta per legge nonché, salvo che siano espressamente compresi nel prezzo, dazi, tributi all'importazione, diritti amministrativi e oneri analoghi. L'applicazione dell'IVA è disciplinata dalla normativa fiscale di volta in volta applicabile.

3.2 Salvo diverso accordo espresso, le fatture sono esigibili senza detrazioni entro trenta (30) giorni di calendario dalla ricezione di una fattura regolare. Qualora la fatturazione elettronica sia obbligatoria per legge, rileva la ricezione tramite il sistema previsto a tale scopo.

3.3 In caso di primo ordine di nuovi Clienti, di Clienti che non abbiano regolarmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento oppure in presenza di dubbi oggettivamente giustificati circa la solvibilità, Eccel Professional ha il diritto di richiedere, prima dell'avvio della produzione o della spedizione, il pagamento anticipato integrale o di una quota adeguata, oppure un'adeguata garanzia. Restano ferme le condizioni di pagamento già espressamente concordate.

3.4 I pagamenti devono essere effettuati, senza spese per Eccel Professional, sul conto indicato in fattura. Il pagamento si considera eseguito al momento dell'accredito definitivo sul conto di Eccel Professional, salvo che il ritardo nell'accredito dipenda da circostanze estranee alla sfera di responsabilità del Cliente.

3.5 Qualora la fatturazione avvenga tramite un'associazione o un gruppo d'acquisto, le relative condizioni si applicano soltanto se espressamente incorporate nel contratto concreto. Se e in quale misura un pagamento effettuato all'associazione liberi il Cliente dal proprio obbligo di pagamento nei confronti di Eccel Professional dipende esclusivamente dalla disciplina di fatturazione espressamente concordata in forma scritta. In mancanza di tale disciplina, il Cliente resta obbligato fino al completo ricevimento del pagamento da parte di Eccel Professional.

3.6 In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali dal Decreto Legislativo n. 231/2002, nella versione di volta in volta vigente. Le conseguenze della mora si producono, nei casi previsti dalla legge, senza necessità di una specifica costituzione in mora.

3.7 Eccel Professional può inoltre richiedere l'importo forfettario legale di EUR 40,00 nonché gli ulteriori costi ragionevoli e documentabili sostenuti per il recupero del credito, nella misura in cui siano rimborsabili per legge e non siano già coperti dall'importo forfettario o altrimenti compensati.

3.8 Qualora un pagamento scaduto e non contestato non sia stato eseguito nonostante un sollecito, oppure qualora emergano, dopo la conclusione del contratto, circostanze oggettive tali da mettere seriamente in dubbio la solvibilità del Cliente, Eccel Professional può, previa comunicazione, sospendere in misura adeguata le prestazioni non ancora eseguite e richiedere per le prestazioni successive un pagamento anticipato o una garanzia. Il recesso o ogni altra cessazione del contratto sono disciplinati dai presupposti di legge; resta riservata l'eventuale necessità di concedere un termine supplementare.

3.9 Il Cliente può opporre in compensazione soltanto controcrediti non contestati, accertati con sentenza passata in giudicato oppure liquidi ed esigibili ai sensi del diritto italiano senza necessità di un ulteriore accertamento giudiziale. Il diritto di ritenzione può essere esercitato soltanto in relazione a controcrediti derivanti dal medesimo rapporto contrattuale. Restano impregiudicati i diritti inderogabili del Cliente.

4. Consegna, spedizione e trasferimento del rischio

4.1 Le date e i termini di consegna costituiscono indicazioni programmatiche non vincolanti, salvo che dal contratto risulti espressamente, oppure in ragione della natura dell'operazione, che il termine debba considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. La mera indicazione di una data di calendario non rende automaticamente essenziale il termine.

4.2 I termini di consegna iniziano a decorrere soltanto quando tutti i dettagli tecnici sono stati chiariti, la documentazione necessaria è stata trasmessa integralmente, le approvazioni richieste sono state rilasciate e i pagamenti anticipati o le garanzie concordati sono pervenuti. In caso contrario, il termine di consegna si proroga in misura adeguata. Ciò non si applica qualora il ritardo sia imputabile al fornitore.

4.3 Eccel Professional consegna all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza dei dati di consegna e di contatto. Gli eventuali costi aggiuntivi documentabili derivanti da dati errati o incompleti sono a carico del Cliente, nella misura in cui la relativa causa gli sia imputabile.

4.4 Il Cliente assicura la ricezione della consegna. Sono a carico del Cliente i costi ragionevoli e documentabili di una consegna non riuscita, del deposito, della restituzione o di una nuova consegna, qualora la relativa causa sia a lui imputabile.

4.5 Sono ammesse consegne parziali qualora siano previste dal contratto oppure siano utilizzabili autonomamente dal Cliente e, nel complesso, ragionevoli per quest'ultimo. I costi di spedizione aggiuntivi derivanti da una consegna parziale disposta da Eccel Professional sono addebitati al Cliente soltanto se ciò è stato concordato oppure se la suddivisione è stata causata dal Cliente.

4.6 Le modalità di spedizione, le spese di spedizione, i dazi e le altre condizioni di consegna risultano dall'offerta o dalla conferma d'ordine. Qualora sia concordata una clausola Incoterms®, si applica l'edizione indicata al momento della conclusione del contratto, con il luogo espressamente specificato.

4.7 Salvo che sia concordata una diversa clausola di consegna, in caso di spedizione il rischio della perdita fortuita o del deterioramento fortuito passa al Cliente con la consegna della merce al primo vettore o spedizioniere indipendente. In caso di ritiro, il rischio passa con la messa a disposizione della merce e la comunicazione della disponibilità al ritiro. Restano impregiudicate le disposizioni inderogabili di legge.

4.8 Il Cliente è tenuto a documentare, al momento della consegna, i danni da trasporto esteriormente riconoscibili e, per quanto ragionevolmente possibile, a formulare una riserva nei confronti del vettore, informandone Eccel Professional.

L'omissione di tali adempimenti non comporta, di per sé, la perdita dei diritti relativi ai vizi; può tuttavia rendere più difficile la prova.

4.9 I termini di consegna si prorogano in misura adeguata qualora il Cliente esegua tardivamente le necessarie attività di collaborazione, fornisca in ritardo informazioni, approvazioni o pagamenti e il ritardo ne derivi. Eccel Professional informa il Cliente delle conseguenze prevedibili.

4.10 Per i ritardi dovuti a forza maggiore si applica esclusivamente l'articolo 11.

4.11 In caso di ritardo imputabile a Eccel Professional rispetto a un termine di consegna non essenziale, prima di risolvere il contratto il Cliente concede, di regola, un congruo termine supplementare, salvo che tale termine non sia eccezionalmente superfluo per legge. La risoluzione riguarda soltanto la parte interessata e non ancora adempiuta, purché l'accettazione della parte restante sia ragionevole per il Cliente. Le richieste di risarcimento dei danni sono disciplinate dall'articolo 10.

5. Riserva di proprietà

5.1 La merce consegnata rimane di proprietà di Eccel Professional fino al completo pagamento del relativo prezzo di acquisto, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti c.c. e nella misura in cui la riserva di proprietà possa essere validamente pattuita secondo il diritto applicabile.

5.2 Il trasferimento del rischio è disciplinato dall'articolo 4.7, indipendentemente dal trasferimento della proprietà.

5.3 Il Cliente tratta con cura la merce soggetta a riserva di proprietà e, per quanto praticamente possibile, la mantiene identificabile. Senza il previo consenso scritto di Eccel Professional non sono consentiti pegni, trasferimenti a scopo di garanzia o altri vincoli.

5.4 Eccel Professional consente la rivendita nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale finché il Cliente non è in ritardo con i pagamenti. Gli effetti reali nei confronti di terzi sono disciplinati esclusivamente dal diritto applicabile; la presente clausola non comporta automaticamente la cessione dei proventi della rivendita.

5.5 In caso di pignoramenti, sequestri o altri interventi di terzi, il Cliente informa immediatamente Eccel Professional e mette a disposizione i documenti necessari alla tutela dei relativi diritti.

5.6 Qualora, ai fini della validità o dell'opponibilità ai terzi della riserva di proprietà, siano richiesti un documento avente data certa, una registrazione o un'altra formalità, le parti collaborano affinché tale formalità sia tempestivamente adempiuta.

5.7 In caso di ritardo nel pagamento, Eccel Professional può richiedere, nel rispetto dei presupposti di legge, la restituzione volontaria della merce soggetta a riserva di proprietà oppure adottare misure giudiziali. È escluso qualsiasi accesso autonomo ai locali aziendali o ai beni del Cliente. La restituzione vale quale risoluzione del contratto soltanto se Eccel Professional lo dichiara espressamente oppure se ciò è previsto dalla legge.

6. Restituzione di merce standard disponibile a magazzino

6.1 Nei rapporti B2B non sussiste un diritto legale di restituzione o di recesso per mero ripensamento del Cliente. Eccel Professional può accettare volontariamente merce standard disponibile a magazzino soltanto previa autorizzazione al reso. L'autorizzazione contiene un numero di reso o un altro riferimento identificativo e non costituisce precedente per ulteriori restituzioni.

6.2 La restituzione volontaria è subordinata alle seguenti condizioni:

- la merce non deve essere stata utilizzata né lavata;
- deve trovarsi in condizioni perfette e idonee alla rivendita e, ove presente, nella confezione originale integra;
- tutte le etichette e le marcature devono essere presenti, complete e integre; e
- la richiesta di reso deve essere presentata in forma scritta entro quattordici (14) giorni di calendario dalla consegna.

6.3 La restituzione volontaria è esclusa, in particolare, per:

- prodotti su misura e merce approvvigionata specificamente per il Cliente;
- articoli ricamati, stampati o tessuti individualmente;
- misure e colori speciali;
- merce utilizzata, lavata, danneggiata o incompleta; nonché
- materassi, toppe, piumini, cuscini e altri articoli igienici che siano stati utilizzati o non siano più rivendibili per motivi igienici.

6.4 I costi e il rischio della restituzione volontaria sono a carico del Cliente. Ciò non si applica in caso di restituzione giustificata per vizi o di consegna errata imputabile a Eccel Professional.

6.5 Dopo la ricezione, Eccel Professional verifica la merce. L'importo concreto della nota di credito, gli eventuali costi della spedizione originaria non rimborsabili e l'eventuale importo forfettario di gestione concordato risultano dall'autorizzazione al reso. In assenza di una determinazione preventiva non viene applicata alcuna riduzione forfettaria.

6.6 Il presente articolo disciplina esclusivamente le restituzioni volontarie e non limita alcun diritto legale o contrattuale derivante da una consegna viziata o errata, in particolare i diritti previsti dalla garanzia legale o comunque ai sensi degli artt. 1490 e seguenti c.c.

7. Prodotti su misura

7.1 Sono considerati prodotti su misura, in particolare:

- ricami, tessiture personalizzate e loghi individuali;
- colori, misure e confezioni speciali;
- etichette personalizzate per il Cliente;
- materassi e toppe realizzati individualmente; nonché
- altre merci prodotte secondo le indicazioni del Cliente o approvvisionate specificamente per quest'ultimo.

7.2 Dopo il rilascio dell'approvazione alla produzione, i prodotti su misura si intendono ordinati in modo vincolante e sono esclusi dalla restituzione volontaria, dal cambio volontario o dalla libera cancellazione dell'ordine. Restano impregiudicati, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti c.c., i diritti di legge derivanti da vizi, consegna errata o altra violazione degli obblighi.

7.3 La cancellazione richiesta dal Cliente prima dell'avvio della produzione necessita del consenso di Eccel Professional. In caso di consenso, il Cliente rimborsa i costi fino a quel momento documentabilmente sostenuti e non utilizzabili altrimenti, nonché gli impegni assunti nei confronti dei fornitori che non siano più annullabili; l'importo viene conteggiato in modo trasparente.

7.4 Il Cliente è responsabile della correttezza sostanziale e giuridica dei loghi, testi, misure, colori, dati di stampa, elementi grafici e dati tecnici da lui forniti o espressamente approvati. Resta fermo l'articolo 2.7.

7.5 Eccel Professional resta responsabile della realizzazione conforme al modello approvato e dei propri errori di produzione.

7.6 Le differenze dovute alla produzione o ai materiali per quanto riguarda colore, aspetto della tessitura, aspetto del ricamo, struttura del materiale, peso, misura o lavorazione sono conformi al contratto soltanto se descritte in una specifica tecnica o tabella delle tolleranze concordata, oppure se oggettivamente usuali nel settore e tecnicamente inevitabili, e purché non compromettano in misura sostanziale l'uso concordato e il valore della merce.

7.7 Le rappresentazioni su schermo e i campioni colore non vincolanti possono differire dal prodotto finale per ragioni tecniche. Una determinata corrispondenza cromatica o di materiale è dovuta soltanto qualora sia stato espressamente concordato un campione di riferimento vincolante o una specifica oggettiva.

8. Obbligo di verifica e denuncia dei vizi

8.1 Dopo la ricezione, il Cliente verifica la merce, nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale, per accertare eventuali vizi riconoscibili, differenze quantitative e consegne errate.

8.2 Nei contratti giuridicamente qualificabili come compravendita, i vizi riconoscibili, le differenze quantitative e le consegne errate devono essere denunciati, di regola, in forma scritta entro otto (8) giorni di calendario dalla consegna, salvo che le parti o norme imperative prevedano un termine diverso.

8.3 Nei contratti di compravendita, i vizi occulti devono essere denunciati, di regola, in forma scritta entro otto (8) giorni di calendario dalla loro scoperta. Qualora il contratto concreto debba essere giuridicamente qualificato come contratto d'appalto o di produzione ("appalto") oppure come altro tipo contrattuale, si applicano i relativi termini legali di denuncia e di decadenza.

8.4 La denuncia non è necessaria qualora Eccel Professional abbia riconosciuto il vizio, lo abbia dolosamente occultato oppure ricorra un'eccezione inderogabile prevista dalla legge.

8.5 La denuncia del vizio deve descrivere nel modo più preciso possibile la natura e l'entità della difformità, gli articoli interessati e i dati della fattura o dell'ordine. Devono essere allegate fotografie o altre prove, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile. La mancanza di singoli elementi di prova non rende automaticamente inefficace una denuncia sufficientemente circostanziata nel contenuto.

8.6 In caso di danni da trasporto esteriormente riconoscibili si applica inoltre l'articolo 4.8.

8.7 La merce viziata non può essere restituita, lavorata o smaltita senza la preventiva autorizzazione di Eccel Professional alla restituzione o allo smaltimento. Fanno eccezione le misure che devono essere adottate immediatamente per prevenire pericoli, limitare il danno o adempiere a obblighi inderogabili di legge; Eccel Professional deve esserne informata senza indugio.

8.8 Una denuncia tardiva comporta la perdita dei diritti relativi ai vizi soltanto nella misura in cui ciò possa essere validamente pattuito secondo il diritto applicabile al tipo contrattuale concreto. Restano impregiudicati i diritti inderogabili e le eccezioni previste dalla legge.

9. Diritti in caso di vizi

9.1 Ai vizi si applicano le disposizioni di legge relative al tipo contrattuale applicabile in base alla natura e all'oggetto prevalente del singolo contratto, nella misura in cui le presenti CGV le integrino o modifichino validamente. Rileva in particolare se la prestazione concreta debba essere giuridicamente qualificata come compravendita, vendita di cosa futura da produrre oppure contratto d'appalto o di produzione ("appalto").

9.2 I diritti relativi ai vizi presuppongono, di regola, che il vizio sussistesse nel momento rilevante del trasferimento del rischio o dell'esecuzione della prestazione e che sia stato regolarmente denunciato, qualora la denuncia sia richiesta dalla legge.

9.3 Il Cliente consente a Eccel Professional di esaminare la merce contestata. In deroga ai rimedi legali di garanzia della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto previsti dall'art. 1492 c.c., Eccel Professional può, nella misura consentita dalla legge e ragionevole per il Cliente, offrire inizialmente, entro un termine congruo, l'eliminazione del vizio o la sostituzione della merce. Il Cliente concede a Eccel Professional la necessaria possibilità di intervento e un termine congruo, nella misura in cui ciò sia richiesto o consentito dal diritto applicabile al relativo contratto.

L'emissione di una nota di credito in luogo degli altri diritti di garanzia richiede il consenso del Cliente, salvo che la legge consenta una soluzione diversa.

9.4 Qualora l'eliminazione del vizio o la sostituzione offerte ai sensi dell'articolo 9.3 falliscano definitivamente, vengano rifiutate o siano irragionevoli, il Cliente può esercitare i rimedi previsti dal diritto applicabile, in particolare un'adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La risoluzione per un vizio di scarsa importanza è esclusa nella misura consentita dalla legge; resta impregiudicato il diritto alla riduzione del prezzo.

9.5 Le tolleranze descritte all'articolo 7.6, validamente concordate oppure oggettivamente usuali nel settore e tecnicamente inevitabili, non costituiscono un vizio, purché l'uso concordato e il valore non siano compromessi in misura sostanziale.

9.6 I diritti relativi ai vizi sono esclusi nella misura in cui la difformità sia documentabilmente causata, dopo il trasferimento del rischio, da stoccaggio improprio, mancata osservanza delle istruzioni di cura, lavaggio o utilizzo, procedimenti di pulizia inadeguati, agenti chimici, sollecitazioni eccessive, normale usura o uso non conforme alla destinazione.

9.7 Restano impregiudicati i termini legali di decadenza e prescrizione previsti per il tipo contrattuale applicabile, salvo che nel contratto concreto sia stato validamente e individualmente concordato diversamente.

9.8 Le richieste di risarcimento dei danni derivanti da vizi sono inoltre disciplinate dall'articolo 10.

10. Responsabilità

10.1 La responsabilità di Eccel Professional non è esclusa né limitata in caso di dolo o colpa grave, di morte, lesione dell'integrità fisica o danno alla salute, di occultamento doloso di un vizio nonché nei casi di responsabilità inderogabile, in particolare ai sensi delle norme imperative in materia di responsabilità da prodotto e sicurezza dei prodotti o in caso di violazione di disposizioni inderogabili di legge.

10.2 In caso di colpa lieve, Eccel Professional risponde, nella misura consentita dalla legge, soltanto dei danni diretti che, al momento della conclusione del contratto, potevano essere previsti quale conseguenza tipica della violazione di un obbligo contrattuale essenziale.

10.3 In caso di colpa lieve sono esclusi i danni indiretti, i danni consequenziali, le perdite di produzione, le interruzioni dell'attività e il lucro cessante, salvo che, nel caso concreto, costituiscano una conseguenza diretta e prevedibile al momento della conclusione del contratto oppure che norme imperative ne impongano il risarcimento.

10.4 La responsabilità è esclusa nella misura in cui il danno sia documentabilmente causato da circostanze imputabili al Cliente, in particolare da uso o stoccaggio impropri, mancata osservanza delle istruzioni di cura, lavaggio o utilizzo, procedimenti di lavaggio o pulizia inadeguati, prodotti chimici non idonei o normale usura. Resta impregiudicata la responsabilità di Eccel Professional per propri errori, istruzioni insufficienti o vizi del prodotto.

10.5 Restano applicabili le disposizioni di legge sul concorso di colpa e sull'obbligo di limitare il danno.

10.6 Le limitazioni di responsabilità che precedono si applicano nella medesima misura a favore dei rappresentanti legali, dipendenti, ausiliari e altri incaricati di Eccel Professional.

11. Forza maggiore (Force Majeure)

11.1 Si configura un caso di forza maggiore soltanto quando un evento estraneo al ragionevole controllo della parte interessata, non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto e non evitabile o superabile mediante misure adeguate, impedisce temporaneamente o definitivamente l'adempimento di uno specifico obbligo contrattuale.

11.2 Tra i possibili eventi rientrano, in particolare, calamità naturali, inondazioni, terremoti, incendi, pandemie o epidemie, guerre, conflitti armati, attentati terroristici, provvedimenti vincolanti delle autorità, embarghi, sanzioni, scioperi

o serrate legittimi, gravi carenze di energia o materie prime, rilevanti interruzioni delle catene di approvvigionamento internazionali, guasti a sistemi essenziali di trasporto o logistica, nonché gravi attacchi informatici o malfunzionamenti IT. Un simile evento è considerato forza maggiore soltanto se, nel caso concreto, ricorrono i presupposti dell'articolo 11.1 e l'evento non è imputabile alla parte interessata.

11.3 La parte interessata informa l'altra parte senza ingiustificato ritardo e in forma scritta in merito alla natura, alla durata prevedibile, agli obblighi interessati e alle contromisure adottate. Le informazioni vengono aggiornate in caso di modifiche sostanziali.

11.4 Gli obblighi interessati sono sospesi soltanto nella misura e per la durata in cui la prestazione è effettivamente impedita; i relativi termini si prorogano in modo adeguato. Restano esigibili gli obblighi di pagamento relativi a merci già consegnate o prestazioni già eseguite conformemente al contratto.

11.5 Entrambe le parti adottano misure economicamente ragionevoli per limitare il danno e proseguire le parti del contratto non interessate. Su richiesta, la parte interessata documenta in misura adeguata gli effetti dell'evento.

11.6 Qualora la compromissione rilevante si protragga per oltre novanta (90) giorni di calendario, ciascuna parte può porre fine, mediante dichiarazione scritta, alla parte del contratto interessata e non ancora adempiuta. Le prestazioni già eseguite conformemente al contratto devono essere conteggiate; gli anticipi non maturati devono essere restituiti.

11.7 Il mero aumento dei costi o la maggiore difficoltà nell'esecuzione della prestazione non costituiscono automaticamente forza maggiore. Restano impregiudicati i diritti previsti dalla legge in caso di onerosità eccessiva, straordinaria e imprevedibile, in particolare ai sensi dell'art. 1467 c.c.

12. Protezione dei dati personali

12.1 I dati personali sono trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alle disposizioni italiane applicabili in materia di protezione dei dati personali e alle altre norme di legge pertinenti.

12.2 Le finalità, le basi giuridiche, i destinatari, il periodo di conservazione, i diritti degli interessati e i dati di contatto del titolare del trattamento risultano dall'informativa sulla protezione dei dati personali di Eccel Professional di volta in volta aggiornata, messa a disposizione del Cliente prima o al momento della raccolta dei dati.

12.3 Il Cliente assicura che i referenti da lui indicati e le altre persone interessate ricevano le necessarie informazioni in materia di protezione dei dati personali, qualora Eccel Professional non le fornisca direttamente.

12.4 Qualora, nel singolo caso, Eccel Professional tratti dati personali esclusivamente per conto del Cliente, le parti concludono, prima dell'inizio del trattamento, un accordo separato ai sensi dell'art. 28 GDPR, ove richiesto dalla legge.

12.5 Il consenso per finalità pubblicitarie o per altri trattamenti non necessari all'esecuzione del contratto viene acquisito, ove necessario, separatamente dalle presenti CGV.

13. Riservatezza

13.1 Ciascuna parte tratta come riservate tutte le informazioni commerciali, tecniche e aziendali che le siano comunicate nell'ambito del rapporto d'affari, qualora siano contrassegnate come riservate oppure la loro natura riservata risulti dalle circostanze.

13.2 Sono informazioni riservate, in particolare, gli accordi sui prezzi, i calcoli, i progetti, i programmi di ricamo e tessitura, i campioni, i disegni tecnici, i documenti di produzione, gli sviluppi di prodotto e i concetti specifici per il Cliente.

13.3 Non sono considerate riservate le informazioni che la parte ricevente dimostri:

- di conoscere già legittimamente;
- che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione di un obbligo;
- di ricevere legittimamente da un terzo non soggetto a obbligo di riservatezza; oppure
- di sviluppare indipendentemente dalle informazioni riservate.

13.4 La comunicazione è consentita soltanto a dipendenti, consulenti, imprese collegate o subappaltatori che necessitino dell'informazione ai fini del contratto e siano soggetti a un obbligo di riservatezza almeno equivalente.

13.5 Qualora una parte sia tenuta a divulgare informazioni in forza di legge, di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria, essa informa preventivamente l'altra parte, per quanto consentito dalla legge, e limita la divulgazione a quanto necessario.

13.6 Gli obblighi di riservatezza continuano a sussistere, dopo la cessazione del rapporto d'affari, finché permane un legittimo interesse alla segretezza. I segreti commerciali devono essere protetti finché soddisfano i requisiti di legge per essere qualificati come tali.

13.7 Su richiesta, i documenti riservati devono essere restituiti o cancellati, salvo che vi ostino obblighi legali di conservazione, legittimi interessi probatori o copie di sicurezza non tecnicamente accessibili senza difficoltà.

14. Proprietà intellettuale

14.1 I diritti di proprietà industriale e intellettuale, i diritti d'autore, i diritti sui segni distintivi, il know-how e gli altri diritti di ciascuna parte esistenti prima della conclusione del contratto restano in capo alla rispettiva parte.

14.2 Salvo diverso accordo espresso, tutti i diritti relativi a progetti, design, programmi di ricamo e tessitura, layout, campioni, elementi grafici, file di produzione, strumenti e altri risultati di sviluppo creati da Eccel Professional, nonché il know-how sottostante, restano in capo a Eccel Professional. Ciò vale soltanto nella misura in cui tali diritti o posizioni protette esistano giuridicamente.

14.3 Il Cliente acquisisce sui risultati di lavoro espressamente forniti per lui i diritti d'uso non esclusivi necessari allo scopo contrattuale concordato. Il diritto alla consegna di file di produzione, file sorgente o file modificabili sussiste soltanto in caso di accordo espresso. Resta impregiudicata la rivendita di beni materiali nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale.

14.4 Qualsiasi ulteriore riproduzione, elaborazione, trasmissione di documenti di produzione o utilizzo da parte di terzi richiede il previo consenso scritto di Eccel Professional, salvo diversa disposizione inderogabile di legge o accordo individuale.

14.5 Ai fini dell'esecuzione del contratto, il Cliente concede a Eccel Professional un diritto non esclusivo e limitato allo scopo contrattuale di riprodurre, elaborare e inserire nei prodotti ordinati i loghi, marchi, testi, elementi grafici e altri contenuti da lui forniti. Il Cliente garantisce di disporre dei diritti necessari a tal fine.

14.6 Il Cliente manleva Eccel Professional da fondate pretese di terzi direttamente basate su contenuti forniti dal Cliente o su istruzioni vincolanti dello stesso e delle quali il Cliente sia responsabile. Eccel Professional informa immediatamente il Cliente, gli affida, per quanto giuridicamente possibile, la gestione della difesa e non conclude, senza il consenso del Cliente, alcuna transazione che comporti un riconoscimento o un onere non meramente irrilevante per quest'ultimo. La manleva non si applica nella misura in cui Eccel Professional modifichi autonomamente i contenuti o li utilizzi al di fuori delle indicazioni del Cliente.

14.7 L'utilizzo del nome o del logo del Cliente oppure di prodotti specifici del Cliente come referenza o a fini pubblicitari richiede il previo consenso del Cliente.

15. Comunicazioni elettroniche

15.1 Per la corrispondenza commerciale corrente, in particolare offerte, conferme d'ordine, approvazioni alla produzione, informazioni sulla consegna, fatture e solleciti, è consentita la trasmissione tramite e-mail o mediante un sistema elettronico concordato.

15.2 Qualora le presenti CGV richiedano una dichiarazione o una forma scritta, è di regola sufficiente una dichiarazione leggibile su un supporto durevole che consenta di identificare il dichiarante, in particolare un'e-mail o un documento memorizzato elettronicamente. La presente definizione contrattuale non sostituisce la forma scritta o la forma elettronica qualificata eventualmente richiesta dalla legge.

15.3 Le dichiarazioni per le quali la legge o le presenti CGV richiedono una forma più rigorosa - in particolare la specifica approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, e dell'art. 1342 c.c. - devono essere sottoscritte separatamente. Ciò può avvenire, nella misura giuridicamente valida, mediante firma autografa, digitale o elettronica qualificata oppure tramite un altro procedimento che soddisfi i requisiti applicabili di forma scritta e di prova. Una mera e-mail non strutturata non sostituisce tale specifica approvazione qualora non soddisfi i requisiti di legge.

15.4 Ove previsto dalla legge, le fatture vengono trasmesse tramite il sistema di fatturazione elettronica applicabile.

15.5 Ciascuna parte mantiene aggiornati il proprio indirizzo e-mail, la PEC, i recapiti per le notifiche e gli altri dati di contatto e informa l'altra parte senza ingiustificato ritardo di ogni modifica.

16. Foro competente e legge applicabile

16.1 Tutti i rapporti contrattuali sono disciplinati dal diritto sostanziale della Repubblica Italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

16.2 La scelta della legge applicabile non pregiudica le disposizioni imperative o di applicazione necessaria che, secondo le norme di conflitto applicabili, trovano applicazione indipendentemente dalla scelta effettuata.

16.3 Per tutte le controversie derivanti dal rapporto d'affari o a esso connesse sono esclusivamente competenti, nella misura in cui la clausola di scelta del foro sia valida ai sensi del diritto processuale applicabile, i tribunali di Bolzano, Italia.

16.4 Restano impregiudicati i fori esclusivi inderogabili e le altre norme sulla competenza non derogabili per legge.

17. Invalidità parziale

17.1 L'inefficacia, la nullità o l'inapplicabilità di una singola disposizione lasciano impregiudicate le restanti disposizioni soltanto nella misura consentita dall'art. 1419 c.c. e dalle altre norme imperative.

17.2 Una disposizione inefficace non è automaticamente sostituita, per il solo effetto della presente clausola, da una disciplina che si avvicini maggiormente al suo scopo economico. Al suo posto trova applicazione una disposizione imperativa di legge qualora ciò sia previsto dalla legge; negli altri casi, le parti concorderanno una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico consentito.

17.3 Le lacune contrattuali sono colmate dalle norme dispositive applicabili e, nella misura consentita, mediante interpretazione integrativa del contratto.

18. Disposizioni finali

18.1 Le modifiche e integrazioni del contratto concreto richiedono almeno la forma scritta, salvo che la legge o il contratto prevedano una forma più rigorosa. Gli accordi individuali successivi prevalgono sulle presenti CGV.

18.2 Il mancato o tardivo esercizio di un diritto non costituisce rinuncia. La rinuncia richiede una dichiarazione inequivoca.

18.3 La presente versione si applica ai contratti nei quali viene validamente incorporata a partire dalla sua messa a disposizione. La sola pubblicazione non modifica i contratti già conclusi. Le versioni precedenti continuano ad applicarsi ai contratti conclusi sulla loro base, salvo che le parti concordino validamente diversamente.

18.4 La specifica approvazione delle clausole che, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, e dell'art. 1342 c.c., richiedono una particolare approvazione avviene mediante il seguente blocco di approvazione oppure tramite un procedimento di firma giuridicamente valido, di contenuto equivalente e con espresso riferimento alle singole clausole.

Approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, e dell'art. 1342 c.c.

Il Cliente dichiara di aver preso individualmente conoscenza delle seguenti clausole e di approvarle espressamente:

1.4 (esclusione delle condizioni generali altrui); 2.6-2.7 (approvazione alla produzione e ripartizione delle responsabilità); 3.8-3.9 (sospensione delle prestazioni, richiesta di garanzie, cessazione del contratto, compensazione e ritenzione); 4.1, 4.5-4.7 e 4.11 (termini di consegna, consegne parziali, trasferimento del rischio e conseguenze del ritardo); 7.2-7.7 (prodotti su misura, cancellazioni, ripartizione delle responsabilità e tolleranze); 8.2-8.8 (verifica, denuncia, restituzione e perdita dei diritti); 9.2-9.8 (presupposti relativi ai vizi, rimedi e limitazioni dei diritti); 10.2-10.06 (limitazioni di responsabilità); 11.4-11.7 (sospensione, cessazione e ripartizione dei rischi in caso di forza maggiore); 14.3-14.6 (limitazioni d'uso e manleva); 16.3 (foro esclusivo di Bolzano).

Dati societari

Eccel Professional GmbH / Srl
Via Luis Zuegg 38
I-39100 Bolzano (BZ), Italia
P. IVA 02724730219